GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — LUNEDI' 9 LUGLIO — NUM. 159

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, in seguito alla partecipazione avuta della morte di S. M. Sofia-Federica-Matilde, Regina dei Paesi Bassi, ha ordinato un lutto di Corte di giorni venti, a cominciare dal giorno 7 corrente.

ELEZIONI POLITICHE

dell'8 luglio 1877

Collegio di Albano — Inscritti 1571, votanti 870. Sforza Cesarini eletto con voti 545, Lenzi 279, Giammarioli 4, Antonicola 4, nulli o dispersi 23.

Collegio di Sannazzaro dei Burgondi. — Inscritti 1444, votanti 949. Valsecchi Pasquale ebbe voti 407, Moro avv. Pietro 360, Corini avv. 142, nulli o dispersi 40. Ballottaggio.

Collegio di Guastalla — Inscritti 961, votanti 283. Catani Cavalcanti ebbe voti 210, Guerrieri-Gonzaga 68. Ballottaggio.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con decreti in data del 7 maggio ultimo scorso:

A grand'uffiziale:

Rocco comm. Nicola, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli;

Longo comm. Camillo, primo presidente della Corte d'appello di Roma;

Sighele comm. Scipione, id. di Milano, senatore del Regno;

Morena comm. Carlo, procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo;

Barbaroux conte comm. Carlo, id. id. di Torino;

Calenda comm. Vincenzo, id. id. di Catanzaro, in missione presso la Corte d'appello di Roma.

A commendatore:

Morrone cav. Mauro, primo presidente della Corte d'appello di Trani;

Ravot cav. Emanuele, procuratore generale della Corte d'appello di Catania;

Combi cav. Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia;

De Simone cav. Giuseppe, Giliberti cav. Pasquale e Laudisio cav. Raffaele, consiglieri della Corte di cassazione di Napoli.

LEGGI E DECRETI

Legge che modifica gli articoli del Codice per la Marina mercantile 25 giugno 1865

Continuazione e fine — Vedi il numero 158

TITOLO III.

Del servizio dei porti e delle spiaggie.

Capo I. — *Del lido del mare e delle spiaggie.*

Art. 157. Le spiaggie ed il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, dipendono dall'Amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima.

Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali sovraindicate, che per dichiarazione dell'Amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, potranno fare passaggio dai beni del pubblico Demanio a quelli del Patrimonio dello Stato.

Art. 158. Le concessioni perpetue delle pertinenze del pubblico Demanio indicate nel precedente articolo devono essere autorizzate per legge.

Le concessioni temporanee delle pertinenze suddette e tutti gli atti relativi si fanno dall'Amministrazione marittima. Essa però sentirà l'avviso delle altre Amministrazioni interessate, allorchè trattisi di eseguire nello spazio da concedersi opere di natura stabile o di singolare importanza.

Art. 159. È vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiaggie e nel lido, senza averne ottenuto speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, l'Amministrazione marittima denunzia il contravventore all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento penale. Se poi l'innovazione stessa non è ancora compiuta, procede parimenti a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori; ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato; e procede d'ufficio ed a spese del contravventore medesimo, in caso d'inesecuzione dell'ordine, ogniqualvolta gl'interessi marittimi esigono l'urgenza di siffatto provvedimento.

Art. 160. È vietato di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie, e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiaggie

del mare o nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'autorità marittima.

Art. 161. I luoghi specialmente destinati alla libera estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in particolari tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del compartimento marittimo.

Negli altri siti non indicati nelle tabelle l'estrazione s'intenderà vietata per chi non è munito di speciale licenza dell'autorità marittima.

Le tabelle saranno formate dall'ufficio di porto col concorso degli ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiaggie; presentate alle osservazioni della Giunta municipale del luogo, ed approvate dal Ministero della Marina. Quando si trattasse di località soggette a servitù militare, o situate a distanza minore di sessantacinque metri da opere stradali, si sentiranno pure le Amministrazioni rispettivamente interessate.

CAPO II. — *Della polizia amministrativa e sicurezza dei porti.*

Art. 163. Gli uffizi di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, regolando e vigilando:

a) L'entrata e l'uscita delle navi;

b) Gli ancoraggi e gli ormeggi;

c) L'imbarco e lo sbarco dei passeggieri;

d) L'imbarco, lo sbarco e il deposito delle merci e delle zavorre;

e) L'uso dei fuochi e le precauzioni contro gli incendi;

f) E tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza del porto o rada e sue dipendenze.

L'ingerenza degli uffizi di porto nei bacini commerciali *(docks)* sarà determinata negli atti di concessione, o da particolari regolamenti.

Nelle città e stazioni marittime, nelle quali il mare comunica con canali o fiumi navigabili, i limiti dei luoghi soggetti alla giurisdizione dell'uffizio di porto saranno determinati di comune accordo tra il capitano di porto del compartimento e la Giunta del comune interessato; ed in caso di disaccordo, mediante concerti da prendersi tra il Ministro della Marina e quello dell'Interno.

Art. 167. Nessun battello od altro galleggiante, eccettuati i battelli piloti ed i rimorchiatori, deve accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica.

Art. 168. Le navi non devono entrare nell'interno dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza maggiore, purchè ne sia fatta immediata dichiarazione.

I capitani che volessero caricare o scaricare merci facilmente infiammabili, devono prima avvisarne l'uffizio di porto per i provvedimenti di precauzione che possono occorrere.

In caso d'incendio nel porto, o sulle calate, o nei vicini quartieri della città, i capitani delle navi devono riunire i loro equipaggi ed eseguire tutte le disposizioni che venissero date dall'autorità marittima.

Art. 170. In caso di necessità, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, gli uffiziali di porto avranno facoltà di far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi ed eseguire ogni altra manovra necessaria a spese delle navi stesse.

Gli uffiziali di porto possono pure, in caso di estrema urgenza, senza altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle navi che gli equipaggi avessero rifiutato di mollare.

Art. 173. Nessuna nave potrà salpare per partire dai porti e dalle spiaggie in cui sarà ancorata senza biglietto d'uscita della autorità marittima. Se i capitani o padroni intendono di partire dal tramontare al levare del sole, devono farne espressa dichiarazione allorquando domandano il biglietto.

Questo biglietto non sarà rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze, e dell'adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovrà questo essere rinnovato.

Trattandosi di piroscafi, il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo.

Art. 174. È vietato di gittare terra, pietre e materiali di qualunque sorta nei porti, rade, canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura ed anche all'esterno, dentro un perimetro che sarà determinato dall'autorità marittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliassero questo provvedimento.

Se sui margini dei canali navigabili, delle calate, o moli, fossero stabiliti depositi od officine per qualche traffico od arte il cui esercizio renda impossibile evitare gl'interrimenti delle acque sottoposte, dovranno gli esercenti sopportare le spese necessarie ad estrarre di mano in mano l'ingombro, secondo gli ordini dell'autorità marittima.

Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente nel maneggio della zavorra, malgrado le cautele prescritte venisse a sommergersi alcuna parte degli oggetti e materiali, e non fosse subito estratta dagli interessati, tutte le spese per l'estrazione dell'ingombro saranno pagate, secondo i casi ed a giudizio dell'autorità marittima, dai capitani delle navi, o dai conduttori delle barche destinate alle operazioni anzidette.

Art. 180. È vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi, senza il permesso dell'autorità marittima.

È pur vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra, senza un particolare permesso dell'autorità marittima.

CAPO III. — *Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.*

Art. 184. È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e padroni a licenziare i guardiani, i quali fossero stati condannati per i reati indicati negli articoli 28 *b* e 62 *b*, o ammoniti come oziosi o vagabondi, o come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 185. Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffizi di porto avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto sulla spiaggia.

Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante.

Le ribellioni, gli oltraggi, le violenze o vie di fatto agli agenti degli uffici di porto nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

CAPO IV. — *Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti.*

Art. 187. Tutte le barche e barchette destinate al trasporto delle persone e delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli da diporto, ed ogni altro galleggiante che si trovi nei

porti, rade, canali, e fossi navigabili, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità marittima.

Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza dell'ufficio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 188. In quei porti che trovansi in diretta comunicazione con lagune, canali, o fiumi navigabili l'obbligo della licenza, di cui all'articolo precedente, non si applica alle gondole o altri battelli specialmente destinati al servizio della città, dei canali o fiumi, e che fossero muniti di una licenza della Giunta municipale.

Tuttavia questi galleggianti, quando entrano nelle acque di giurisdizione dell'uffizio di porto delimitate come all'articolo 163, sono soggetti alla vigilanza dell'ufficio di porto ed i loro conduttori sono tenuti ad osservare i regolamenti marittimi d'ordine e di polizia.

Qualunque conflitto di giurisdizione potesse insorgere tra gli uffici di porto e la Giunta municipale pel regolamento di esercizio dei galleggianti sopra indicati sarà composto in primo grado dall'autorità prefettizia del luogo, ed in ultimo grado con Regio decreto.

Art. 189. L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato per i reati indicati negli articoli 28*b*) e 62*b*), sarà privato della licenza di esercizio.

L'ufficio di porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando, o ammoniti come persone sospette, ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 194. Il piloto condannato per i reati indicati negli articoli 28*b*) e 62*b*) sarà cancellato del registro, nè riammesso se non dopo ottenuta la riabilitazione.

Capo VI. — *Disposizioni generali.*

Art. 205. Le spese di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'ultimo alinea dell'articolo 56.

TITOLO I.

Dei reati marittimi e delle pene.

Capo unico. — *Disposizioni generali.*

Art. 252. Le violazioni delle disposizioni del presente Codice si distinguono in *reati* ed in *mancanze disciplinari*.

Sono reati le violazioni per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal Codice penale comune, ovvero le pene della interdizione, destituzione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della confisca.

Sono mancanze disciplinari le violazioni alle quali sono applicate le punizioni disciplinari stabilite dal presente Codice.

Art. 253. I reati marittimi si distinguono in *crimini, delitti* e *contravvenzioni*, secondo le norme del Codice penale comune.

Le pene della interdizione, della destituzione e sospensione dai gradi marittimi, e della confisca, quando sono applicate come pene principali, si considerano sempre *correzionali*, salve, in quanto alla competenza, le speciali disposizioni del presente Codice.

Art. 254. Gli arresti disciplinari si sconteranno:

In alto mare, a bordo della nave, assicurando l'individuo nella camera di prora, o in altro luogo a norma del regolamento;

Nei porti dello Stato, in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento;

In paese estero, nelle carceri consolari, ovvero a bordo delle navi dello Stato che vi fossero di stazione.

Art. 263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla Cassa degli invalidi per un quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dall'articolo 265, ultimo alinea.

I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente d'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffizi di porto nel Regno, o negli uffizi dei Regi consoli all'estero, il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati perchè imputati di atti d'insubordinazione, o di altro reato; ma saranno obbligati a presentare agli uffizi di porto nel Regno, o agli uffici dei Regi consoli all'estero, un conto debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sovra.

Delle somme così lasciate presso di loro, i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili verso chi di ragione.

TITOLO II.

Dei reati marittimi.

Capo I. — *Delle diserzioni.*

Art. 264. Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima, o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave, o non si recasse a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare abbia, cessato l'arruolamento, rifiutato l'autorizzazione di sbarco nei casi contemplati dal Codice di commercio.

Capo V. — *Della pirateria.*

Art. 331. Chiunque si sarà violentemente impadronito di una nave nazionale, fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, incorrerà nella pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune, quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti.

Capo VI. — *Delle infrazioni alla polizia marittima.*

Art. 351. Il capitano o padrone che non avesse la bandiera della sua nave conforme al modello regolamentare, incorrerà nella multa estendibile a lire 500.

Art. 353. Il capitano o padrone od altra persona preposta al comando della nave, che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa non minore di lire mille, se la navigazione da essi intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa non minore di lire 500 in tutti gli altri casi.

In caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi.

Art. 357. Il capitano che navigasse senza gli ufficiali, di cui la legge prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 300 a 1000.

Art. 358. Il capitano o padrone, che non tenga a bordo il giornale nei casi e secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione di questo Codice, o non faccia sul medesimo le annotazioni dalle stesse leggi o dal regolamento ordinate, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, salvo il disposto dell'art. 363.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra.

Art. 363. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, non specialmente previste da questo Codice, le quali possano recare danno ai terzi, saranno punite con multa da lire 100 a 300, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile a tre mesi.

Art. 364. Il capitano o padrone che, fuori dei casi previsti dal

l'art. 308, scriverà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

Art. 371. Il capitano o padrone che, arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nell'ammenda di lire 50, se la nave è armata a lungo corso; in quella di lire 25, se è armata al gran cabotaggio; ed in quella di lire 15, se è destinata ad altra più ristretta navigazione, od alla pesca.

Quando la persona imbarcata fosse inscritta sotto falso nome, il capitano o padrone incorrerà nella pena del carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene rispettivamente stabilite nella parte prima di questo articolo incorrerà il capitano o padrone che imbarcasse passeggieri non inscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o di individui sottratti alle leve di terra o di mare. Se poi gl'individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche altro crimine o delitto, il capitano o padrone che ne fosse consapevole incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato.

Art. 375. Il capitano o padrone di una nave nazionale diretta ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alla richiesta di un Regio uffiziale consolare pel trasporto di un condannato o imputato, ovvero dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa da lire cinquecento a mille.

Non saranno però i capitani o padroni tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi.

Il capitano o padrone che, dopo aver avuto dai Regi ufficiali consolari la consegna dei delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei. In caso di semplice negligenza potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

Nello stesso modo saranno puniti gl'individui i quali, tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'articolo 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati.

Art. 384. L'inscritto nella matricola, o nei registri, che cedesse ad altri il libretto di matricola o il foglio di ricognizione, sarà punito con multa estendibile fino a lire cento.

Nel caso in cui il libretto o il foglio di ricognizione avesse servito all'evasione di una persona imputata di crimine o di delitto, o di inscritti per la leva, il cedente sarà tenuto complice del reato.

Art. 388. Il capitano o padrone, che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro ammontare.

Capo VII. — *Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie.*

Art. 393. Ogni contravvenzione all'articolo 173 sarà punita con multa estendibile a lire cento.

Se la portata della nave eccederà cinquanta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire duecento.

Capo VIII. — *Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.*

Art. 413. Chiunque dirigesse un battello da pesca in contravvenzione degli articoli 147, 148 e 149, incorrerà nel primo caso in una ammenda fino a lire 10, nel secondo in una multa estendibile a lire 200, e nel terzo nelle pene rispettivamente stabilite all'articolo 354.

Capo IX. — *Delle contravvenzioni marittime.*

Art. 415. Incorrerà in una ammenda non minore di lire trenta chiunque essendo divenuto proprietario, o partecipe alla proprietà di una nave, non si facesse riconoscere dall'autorità marittima come all'art 48.

Incorrerà nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse venduto la sua nave a stranieri senza il permesso di dismissione della bandiera, prescritto dal già citato articolo 48.

Art. 420. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

Gl'istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati.

Capo X. — *Disposizioni speciali*

Art. 424. Qualunque falsificazione od alterazione di atti relativi alla visita delle navi, di libretti di matricola o fogli di ricognizione, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata da questo Codice, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità.

TITOLO III.

Capo unico. — *Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.*

Art. 433. La giurisdizione penale marittima mercantile è esercitata:

a) Dall'autorità giudiziaria ordinaria;

b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) Dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

Art. 434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle Corti di assise, ai tribunali correzionali, od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale, ed appartiene ai tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pei delitti commessi da nazionali nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare delle infrazioni previste agli articoli 351, 358, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice.

Art. 435. La competenza a conoscere dei reati marittimi commessi nel territorio, nei porti e nelle spiaggie dello Stato, è determinata dal luogo ove sono avvenuti.

Se i reati sono avvenuti all'estero, o in corso di navigazione, la competenza appartiene alla autorità del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non ne è stata fatta denunzia ai Regi consoli, o ai comandanti dei legni della Regia Marina all'estero; ed all'autorità del luogo ove la nave è inscritta, quando è stata fatta la denunzia, salvo in questo ultimo caso la giurisdizione consolare. Nel resto si osserveranno le norme del Codice di procedura penale comune.

Art. 440. Il capitano o padrone nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un regio ufficiale consolare, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

Il Regio ufficiale consolare praticherà gli ulteriori incombenti

che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviarlo colle carte del processo e coi corpi del reato in un porto dello Stato.

In mancanza di ufficiale consolare il comandante di una nave da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest'articolo.

Quando si tratti di reati molto gravi, e non fosse prossimo il ritorno della nave nel Regno, il console o il comandante della nave da guerra potrà anche fare sbarcare ed inviare nello Stato le persone dell'equipaggio, le cui deposizioni sembrino più importanti, provvedendo opportunamente affinchè il legno possa continuare la navigazione.

Nei Consolati con esercizio di giurisdizione, nulla è innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.

Art. 442. Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o padrone ne farà denunzia al capitano o ufficiale di porto nel termine di ventiquattro ore dacchè il reato fu scoperto. Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risiede un Regio ufficiale consolare, il capitano o padrone ne farà al medesimo la denunzia dentro lo stesso termine.

Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione o in paese estero in cui non risiede un console italiano, la denunzia si farà al console, ovvero al capitano od ufficiale di porto del primo porto di approdo dentro ventiquattr'ore.

Art. 443. Il capitano o ufficiale di porto, ovvero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del Consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della Marina, il quale lo spedirà al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

Art. 444. I capitani e gli ufficiali di porto, appena riceveranno dal capitano o padrone la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d'istruttoria nelle forme stabilite dal regolamento, e li trasmetteranno al procuratore del Re competente. Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato di arresto

Quando l'imputato di crimine o delitto, che non si trova in istato d'arresto, sia imbarcato per l'estero, i suddetti ufficiali ne ordineranno lo sbarco, e lo faranno tradurre innanzi al procuratore del Re.

Art. 448. I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'articolo 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai pretori.

I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra, di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura, prescritte dalla legge sui Consolati.

Art. 449. I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

L'imputato ammesso a libertà provvisoria, o che non sia stato arrestato, potrà avere il permesso di imbarco dall'autorità marittima, previo il consenso del Pubblico Ministero o del pretore competente; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero.

Oltre ai casi indicati nell'articolo 311 del Codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogni qual volta consti che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

I termini per produrre opposizione, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, cominceranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente Codice e del regolamento.

Nei giudizi per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del presidente ridotti:

A dieci giorni il termine stabilito nell'articolo 360 del Codice di procedura penale;

A venti giorni quello fissato nell'articolo 407 del detto Codice;

Ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del Codice stesso.

In quest'ultimo caso il presidente potrà pure abbreviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.

TITOLO IV.

Del potere disciplinare.

Capo unico.

Art. 452. Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, e represse con punizioni disciplinari:

La disobbedienza semplice;

La negligenza nel prendere il suo posto;

La mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto*, o *quarta*;

La ubbriachezza senza disordine;

L'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le 24 ore;

L'imbarco clandestino di vino, o di altre bevande fermentate;

La mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave;

La perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione;

Ogni fatto, non ispecialmente previsto dal presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente Codice.

Art. 457. Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze e i castighi da esso inflitti, dovrà apporvi la data e la firma.

Entro 24 ore dall'ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, dovrà render conto all'ufficio di porto delle pene che avrà inflitte a persone dell'equipaggio, e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

Gli uffici di porto dovranno tenerne nota nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 458. I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel giornale di bordo.

Disposizione addizionale.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un Codice per la Marina mercantile, in cui gli articoli approvati con questa legge siano sostituiti a quelli che per questa legge medesima rimangano abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Mancini.
B. Brin.

Tabella che stabilisce la divisione del territorio marittimo.

COMPARTIMENTI marittimi	CIRCONDARI MARITTIMI compresi nei compartimenti	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE di ogni circondario
Porto Maurizio	San Remo	Da Ventimiglia incluso (confine colla Francia) a San Remo incluso.
	Porto Maurizio	Da San Remo escluso a Porto Maurizio incluso.
	Oneglia	Da Porto Maurizio escluso ad Alassio incluso.
Savona	Loano	Da Alassio escluso a Varigotti incluso.
	Savona	Da Varigotti escluso ad Albissola incluso.
	Varazze	Da Albissola escluso ad Arenzano escluso.
Genova	Sestri Ponente	Da Arenzano incluso a Sestri Ponente incluso.
	Genova	Da Sestri Ponente escluso a Nervi incluso.
	Camogli	Da Nervi escluso a Rapallo incluso.
Spezia	Chiavari	Da Rapallo escluso a Levanto incluso.
	Spezia	Da Levanto escluso ad Avenza incluso, compresa l'isola di Palmaria e adiacenti.
Livorno	Viareggio	Da Avenza escluso a Viareggio incluso.
	Livorno	Da Viareggio escluso a Castiglione della Pescaia incluso, compresa l'isola Gorgona.
	Porto Santo Stefano	Da Castiglione della Pescaia escluso a Graticciare escluso.
Portoferraio	Portoferraio	Da Capo delle Viti, girando pel Capo dell'Enfola, a Porto Longone incluso, comprese l'isola di Capraia e le altre isole dell'arcipelago Toscano, meno quella di Gorgona.
	Rio Marina	Da Porto Longone escluso a Capo delle Viti.
Civitavecchia	Civitavecchia	Da Graticciare incluso a Torre Gregoriana incluso.
Gaeta	Gaeta	Da Torre Gregoriana escluso al lago di Patria escluso, compreso il gruppo delle isole di Ponza.
Napoli	Ischia	L'isola d'Ischia e le isole di Ventotene e Santo Stefano.
	Procida	Idem di Procida.
	Pozzuoli	Dal lago di Patria incluso a Pozzuoli incluso.
	Napoli	Da Pozzuoli escluso a San Giovanni a Teduccio incluso e l'isola di Nisida.
	Torre del Greco	Da San Giovanni a Teduccio escluso a Torre del Greco incluso.
Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Da Torre del Greco escluso a Castellammare incluso.
	Meta	Da Castellammare escluso ad Amalfi escluso, compresa l'isola di Capri.
	Salerno	Da Amalfi incluso a Sapri incluso.
Pizzo	Paola	Da Sapri escluso ad Amantea incluso.
	Pizzo	Da Amantea escluso a Bagnara incluso.
Taranto	Cotrone	Da Melito escluso a Cotrone incluso.
	Taranto	Da Cotrone escluso a Taranto incluso.
	Gallipoli	Da Taranto escluso ad Otranto incluso.
	Brindisi	Da Otranto escluso a Fasano escluso.
Bari	Bari	Da Fasano incluso a Molfetta escluso.
	Molfetta	Da Molfetta incluso a Barletta escluso.
	Barletta	Da Barletta incluso a Viesti escluso.
Ancona	Rodi	Da Viesti incluso alla Foce del Fortore, comprese le isole di Tremiti.
	Ortona	Dalla foce del Fortore alla foce del Tronto.
	Ancona	Dalla foce del Tronto alla foce del Cesano.
Rimini	Pesaro	Dalla foce del Cesano a Rimini escluso.
	Rimini	Da Rimini incluso a Ravenna escluso.
	Ravenna	Da Ravenna incluso alla foce del Po di Goro.
Venezia	Chioggia	Dalla foce del Po di Goro alla sponda destra di Malamocco incluso (San Pietro in Volta nel comune di Pelestrina).
	Venezia	Dalla sponda sinistra del porto di Malamocco incluso a Porto Nogaro incluso (confine coll'Impero Austro-Ungarico).
Cagliari	Carloforte	Da Oristano incluso a Capo Teulada escluso, comprese le isole di San Pietro e Sant'Antioco.
	Cagliari	Da Capo Teulada incluso a Terranova escluso.

COMPARTIMENTI marittimi	CIRCONDARI MARITTIMI compresi nei compartimenti	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE di ogni circondario
Maddalena	Maddalena	Da Terranova incluso a Castelsardo escluso, più l'isola di Maddalena e le adiacenti.
	Portotorres	Da Castelsardo incluso ad Alghero escluso, compresa l'isola Asinara.
	Alghero	Da Alghero incluso ad Oristano escluso.
Messina	Reggio	Da Bagnara escluso a Melito incluso.
	Lipari	Le isole Eolie.
	Milazzo	Dalla foce del fiume Pollina a Milazzo incluso.
	Messina	Da Milazzo escluso alla foce del fiume Alcantara.
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso.
	Catania	Da Acireale incluso ad Augusta escluso.
	Augusta	Da Augusta incluso a Siracusa escluso.
	Siracusa	Da Siracusa incluso a Pachino incluso.
Porto Empedocle . .	Terranuova	Da Pachino escluso a Licata escluso.
	Porto Empedocle	Da Licata incluso alla foce del fiume Belici, comprese le isole di Lampedusa e Linosa.
Trapani	Marsala	Dalla foce del fiume Belici a Trapani escluso.
	Trapani	Da Trapani incluso a Castellammare del Golfo escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantellaria.
Palermo	Palermo	Da Castellammare del Golfo incluso a Termini incluso, comprese l'isole delle Femmine e d'Ustica.
	Cefalù	Da Termini escluso alla foce del fiume Pollina.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con RR. decreti del 25 febbraio 1877:

Garelli Giovanni, Grimaldo Jacopo, Scarambone Ugo, Poli Gabriele, Pertone Vittorio, Calsamiglia Antonio, Bonghi Cesare e De Luca Gio. Battista, vicedirettori di 2ª classe, promossi alla 1ª classe;

Castrati Luigi, Ridolfi Ugo e Militello Giuseppe, contabili di 1ª classe, nominati vicedirettori di 2ª classe;

Sampò Eugenio e Francioli Cesare, id. di 2ª classe, id. id.;

Mazzano Giosuè, Lo Monaco Salvatore e Lo Monaco Alfonso, reggenti vicedirettori di 2ª classe, nominati vicedirettori di 2ª classe.

Con R. decreto del 25 febbraio 1877:

Lo stipendio del reggente vicedirettore di 2ª classe Biondelli Girolamo, portato a lire 2200.

Con RR. decreti del 15 marzo 1877:

Scotto Federico, Bessone Enrico, Baldocci Fausto, Pennacchio cav. Benedetto ed Aldi-Mai avv. Ugo, pretore, contabili di 1ª classe, nominati vicedirettori di 2ª classe;

D'Ambrosio Edoardo e Ruggiero Filippo, ex-ufficiali dell'esercito, id. id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 456343 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 61043 della soppressa Direzione di Torino), per lire 150, al nome di Gallia Domenico, fu notaio *Domenico*, domiciliato in Camerano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallia Domenico, fu notaio *Antonio*, domiciliato in Camerano, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 6 luglio 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 136188 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 19588 della soppressa Direzione di Milano), per lire 35, al nome di Calderara nobile Luigi e Cesare del fu nobile Vincenzo;

N. 169753 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 53153 della soppressa Direzione di Milano), per lire 5, al nome di Calderara nobile Luigi fu nobile Vincenzo di Milano;

N. 169754 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 53154 della soppressa Direzione di Milano), per lire 5, al nome di Calderara nobile Cesare fu nobile Vincenzo di Milano, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Calderari, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 6 luglio 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 203083 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 20143 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 225, al nome di Curato Giacomo fu Angelo per la proprietà, e per l'usufrutto a Curato Eleonora di Giacomo vita sua durante, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Curato Giacomo fu Angelo per la proprietà, e per l'usufrutto a Curato Filomena di Giacomo, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 6 luglio 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 213769 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 30829 della soppressa Direzione di Napoli), per lire quaranta, al nome di Gentile Giuseppe fu Filippo, domiciliato in Napoli, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gentile Giuseppa, nubile, fu Filippo, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 15 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL CONVITTO NAZIONALE LONGONE IN MILANO

Avviso di concorso.

Per l'anno scolastico 1877-78 saranno vacanti in questo Convitto Nazionale Longone tre posti gratuiti e cinque semigratuiti, da conferirsi a giovanetti, che siano per intraprendere o che abbiano già intrapreso il corso classico.

A tali posti si dichiara aperto il concorso fino a tutto il mese di luglio prossimo.

Gli aspiranti dovranno, nel detto termine, esibire al R. commissario per il Consiglio di vigilanza, nella sede del Convitto stesso (via Fatebenefratelli n. 11):

1. La istanza, con dichiarazione della classe di studio che frequentarono nel corso dell'anno; onde risulti aver essi compiuti gli studi elementari;

2. L'atto legale di nascita, avvertendo che se già non appartengono a questo, o ad altri Convitti Nazionali, devono avere l'età non maggiore d'anni dodici;

3. Un attestato di moralità a loro lasciato o dalla Potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui provengono;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo, e d'essere di sana costituzione fisica;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse; sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede, e specialmente se e quale dei fratelli o sorelle di esso sia provveduto di stipendio o pensione, o sia ammesso a posti di grazia in qualche stabilimento dello Stato o di privata fondazione.

Il concorso è per esame.

L'esame si terrà nei giorni 8 e 9 del venturo agosto, in un'aula del Convitto Nazionale Longone, cominciando alle ore 8 del mattino, e secondo le prescrizioni del regolamento. Gli esami per iscritto e verbali consisteranno in alcuna tra le prove che, secondo le vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui il candidato aspira.

Milano, 31 maggio 1877.

Per il Consiglio di vigilanza
Il R. Commissario: G. CARCANO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 3 corrente della Camera dei lordi d'Inghilterra, lord Harrowby domandò a lord Derby se è in grado di dare qualche informazione sulle frontiere della Turchia e della Persia, determinate, qualche anno fa, dagli scienziati sotto gli auspicii del governo inglese.

Lord Derby rispose che le frontiere turco-persiane non furono tracciate da scienziati sotto gli auspicii del governo inglese; che nel mese di maggio 1867 è stato conchiuso un trattato, a cui non ha preso parte l'Inghilterra, a tenore del quale si doveva nominare una Commissione coll'incarico di determinare quelle frontiere; che questo lavoro fu compito appena nel 1869, ma che nel gennaio 1875 è stato ufficialmente annunziato che i governi turco e persiano non potevano mettersi d'accordo circa la delimitazione delle loro frontiere; e che dietro questi fatti fu affidata a sir Arnold Kemball la missione di recarsi a Costantinopoli per conferire a questo riguardo con un delegato russo.

" Il rappresentante persiano, proseguì lord Derby, avendo respinto le conclusioni della Conferenza era inutile andare più oltre e da allora le due potenze interessate applicarono la massima orientale che vuole che la vigilia nulla si faccia di ciò che può rimettersi al giorno dopo. Da quel giorno è stato impossibile d'indurle a mettersi d'accordo sui confini rispettivi del loro territorio o a sottoporre la questione all'arbitrato di qualche altra potenza. Dacchè la guerra è scoppiata in Oriente la quistione dovette essere messa in disparte. Il delegato russo fu richiamato dal suo governo e sir A. Kemball ebbe altri incarichi. Ma sebbene siano avvenute eccessive e deplorabili lentezze, i negoziati sono solamente sospesi

e non rotti assolutamente, ed io non veggo alcun motivo perchè non si dovessero riprendere alla prima occasione.

“ Posso assicurarvi che il governo si rende conto dell'importanza di impedire una guerra tra la Persia e la Turchia e che non lascerà sfuggire nessuna occasione di impiegare la sua influenza per impedire un avvenimento che sarebbe una pubblica catastrofe. „

Il *Mémorial Diplomatique* afferma che questa interpellanza sulla quistione delle frontiere fra la Turchia e la Persia fu motivata dal fatto che i russi si servono della strada da Erivan a Bajazid per Burdan e Sulumussa, la quale passa per la Persia. Lo stesso foglio dice che esiste una convenzione tra la Persia e la Russia, della quale si comincia appena adesso a conoscere qualche particolare.

Una corrispondenza da Londra riferisce che in questi ultimi tempi la salute di lord Beaconsfield ha dato occasione a qualche inquietudine e che un momento si è parlato persino del suo ritiro dal gabinetto. Ora però tutto questo è passato. Lord Beaconsfield si è interamente riavuto e la sua precisa intenzione è di rimanere al suo posto.

Parlando dell'arrivo della flotta inglese nella baia di Besika, la detta corrispondenza assicura che l'annunzio di questo fatto non ha prodotto che una impressione momentanea specialmente nei circoli finanziari; ma che oramai non se ne parla più.

Spiegando poi il dislocamento della flotta, il corrispondente scrive che si tratta di una soddisfazione data al sentimento nazionale; che gli anti-turchi ne fanno oggetto di biasimo e che qualcheduno non ci vede se non un mezzo di scandagliare l'opinione pubblica prima di chiedere al Parlamento dei sussidi straordinari, la qual domanda sarà di sicuro presentata, al dire del corrispondente, prima che le Camere si proroghino, ciò che avverrà circa alla metà del corrente luglio.

Un'altra lettera da Londra contiene alcuni dati ed alcuni apprezzamenti sulla situazione delle finanze inglesi.

Dal conto delle entrate del primo trimestre dell'esercizio del 1877-78 apparisce evidente che alla fine dell'anno il signor Stafford-Northcote avrà a sua disposizione un sopravanzo molto notevole.

La cifra totale delle entrate nella somma di circa 472 milioni di franchi oltrepassa di circa 13 milioni le previsioni del bilancio. Questo sopravanzo deriva principalmente dalle tasse, le dogane, le contribuzioni dirette, il bollo, per modo da lasciar credere che il miglioramento che si è già verificato non sia che un primo passo e che il bilancio dell'esercizio corrente si chiuderà con un sopravanzo proporzionalmente anche più considerevole.

Questa situazione della finanza inglese rileva un valore maggiore nelle presenti circostanze ed alla vigilia della domanda di crediti straordinari, e l'autore della lettera dalla quale desumiamo questi particolari crede che il gabinetto se ne rallegri grandemente, inquantochè non si tratterà di imporre nuovi balzelli, ma solo di profittare di capitali già pronti ed assicurati.

Il *Times* ha una lettera da Calcutta nella quale è detto che la guerra fra la Russia e la Turchia ha fatto nascere un notevole movimento in favore del capo dei credenti. Dovunque si sono aperte delle soscrizioni che fruttano somme enormi; le donne offrono i loro gioielli; nelle moschee si recitano preghiere per il successo delle armi del Sultano. In tutta l'India si spargono proclami venuti dalla Mecca ed esortanti il popolo ad unirsi contro la Russia, il nemico comune dell'islamismo. “ Finora, dice il corrispondente del *Times*, questo movimento che va crescendo, non ha preso il carattere di slealtà rispetto all'Inghilterra, ma è facile a comprendersi quali difficoltà potrebbero derivarne, in date circostanze, per il governo britannico.»

La *Politische Correspondenz* di Vienna ha da Ragusa 6 luglio:

“ La maggior parte dei corpi riuniti di Suleiman pascià e di Alì Saib pascià è in marcia verso Scutari ed Antivari. Secondo tutte le apparenze, le truppe s'imbarcheranno prossimamente ad Antivari per essere portate parte in Tessaglia e parte sul Danubio. Tanto i forti dell'Erzegovina che quelli dell'Albania furono approvigionati per lungo tempo; inoltre rimane in Albania un piccolo corpo turco, probabilmente sotto gli ordini di Mehemet Alì pascià, il quale dovrebbe bastare per la difensiva.

Il *Moniteur Universel* scrive che il ministro dell'interno ha chiesto ai prefetti di trasmettergli d'urgenza delle informazioni sui candidati che devono presentarsi alle future elezioni, sulla loro situazione e sulla loro influenza nei rispettivi circondari, sul loro contegno politico passato e presente, sulla loro esperienza in affari pubblici, insomma su tutto quanto può illuminare il governo nella scelta degli uomini che egli potrà raccomandare agli elettori.

Il governo desidera di trovarsi senza ritardo in grado di farne l'elenco affinchè non si rivelino parecchie candidature politiche nel medesimo circondario.

Il foglio parigino aggiunge che l'unico impegno che il governo debba richiedere da questi candidati è che essi scelgano per loro terreno la costituzione e la conservazione sociale, ciò che essi faranno senza equivoci possibili, controfirmando puramente e semplicemente il manifesto che il maresciallo Mac-Mahon continua ad aver l'intenzione di dirigere al paese.

Il giornale citato dice che certi fogli bonapartisti, “ il cui linguaggio è tutt'altro che costituzionale, „ si sforzano di apparire organi autorizzati del ministero, e che alcuni uomini dello stesso partito si atteggiano da consiglieri intimi del gabinetto, ciò che serve di argomento alla stampa radicale contro il governo.

Poi il *Moniteur* dichiara che, accettando l'amministrazione del 16 maggio e dandole un concorso assolutamente leale, egli ha avuto fiducia che l'amministrazione medesima si sarebbe tenuta rigorosamente e fermamente sul terreno legale della costituzione, e che nessun partito avrebbe esercitato nei consigli del governo una preponderanza qualunque.

Questa fiducia il *Moniteur* protesta di averla ancora, ma pure soggiunge di dover riconoscere che i bonapartisti esercitano delle influenze potenti con grande scapito dell'autorità del governo.

Il *Moniteur* richiama l'attenzione del ministero sull'azione

deleteria che questo fatto potrebbe esercitare sull'Unione conservatrice; si dichiara contrario ad ogni specie di governo occulto e termina con queste parole stampate in carattere distinto: " Noi saremo sinceri, ma non saremo ingenui. „

Dalla *Politische Correspondenz* togliamo alcuni brani del discorso che il principe Milano ha pronunciato all'apertura della Scupcina.

" Dobbiamo, disse il principe, attendere fiduciosi i frutti che porterà il sangue da noi versato. I risultati reali di così grandi sconvolgimenti non si veggono immediatamente dopo gli avvenimenti; ma il nostro sangue non sarà stato sparso invano nè per le tendenze umanitarie, nè per l'avvenire della nazione serba.

" Allorchè, dopo aver interrogato la grande Scupcina nazionale, io ho conchiuso la pace colla Porta ottomana, feci conoscere ai miei cari sudditi che la sorte dei cristiani di Oriente era in mani più poderose.

" Noi potemmo interrompere la guerra senza pericolo per la causa santa, la cui difesa ci aveva trascinati a combattere. Gli avvenimenti confermarono ben presto le mie parole. Non lungi dalle nostre frontiere sventolano già le bandiere vittoriose dello czar liberatore, che si trova alla testa del suo esercito.

" L'arrivo di Sua Maestà al suo quartiere generale nel vicino Stato rumeno mi ha fornito la desiderata occasione di esprimere, in mio nome e in nome del mio popolo, la nostra profonda riconoscenza per la possente protezione che l'imperatore ha dato alla nostra patria durante gli avvenimenti dell'anno scorso.

" Avendo adempiuto a questo dovere con riconoscenza, io vi faccio sapere, il cuore pieno di gioia, che il magnanimo monarca ha ricevuto l'espressione della nostra gratitudine colla sua bontà naturale e mi ha generosamente dato l'assicurazione che la sua sollecitudine si sarebbe estesa per l'avvenire sulla Serbia e sulla nazione serba.

" Benchè la Serbia sia felicemente in grado di seguire le sue tendenze pacifiche, i fatti che succedono intorno a noi possono avere tuttavia una tale importanza che la salute della nostra patria esiga da parte nostra la più grande attenzione. Un falso indirizzo in questo momento critico e anche soltanto una risoluzione inconsiderata, potrebbe oscurare il bell'orizzonte che si apre davanti a noi.

" Voi avete già dato prove di maturità e di patriottismo, ed io posso sperare con intera fiducia che, in considerazione dei gravi momenti per i quali passiamo, voi lavoriate in buona armonia tra voi, e d'accordo col mio governo, affinchè si possa condurre la Serbia a quell'altezza morale che conviene alla grandezza dei sacrifizi della nazione. Allora solamente, signori, la generazione presente e le generazioni future vi saranno riconoscenti, non solo perchè voi avete degnamente incominciato, ma eziandio perchè voi avrete degnamente chiuso uno dei periodi i più importanti della storia moderna della Serbia. „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Calcutta, 6. — Proveniente da Genova e Napoli è giunto oggi il vapore *Malabar*, della Società Rubattino.

Rio Janeiro, 5 — (ritardato) — È arrivato il vapore postale *France*, della Società generale francese, proveniente da Genova e Marsiglia. A bordo tutto bene.

Londra, 7. — Lo *Standard* annunzia che l'Egitto sta organizzando una guardia speciale per il canale di Suez, la quale consisterà in stazioni navali e in posti di gendarmeria.

Costantinopoli, 7. — Trentamila turchi si imbarcheranno fra breve per Trebisonda per rinforzare l'esercito d'Asia.

Vienna, 7. — La *Corrispondenza politica* ha un dispaccio di Belgrado 7, il quale dice:

« Prima di discutere il progetto di indirizzo in risposta al discorso del trono, la Scupcina discuterà il bilancio, un progetto per coprire i debiti dello Stato, che ascendono a 1,500,000 ducati, e l'emissione di un prestito.

« I deputati sono contrari a qualsiasi convenzione speciale colla Rumenia, la quale, durante la guerra serbo-turca, mostrò una condotta ostile e respinse l'alleanza serba. La Scupcina seguirà i consigli della Russia, i quali saranno esposti da Ristic in una seduta a porte chiuse. »

Pietroburgo, 7 (*Dispaccio ufficiale*). — Si ha da Semnitza, in data del 6:

Ieri i dragoni occuparono Biela; oggi vi giunse la fanteria.

Ieri ebbe luogo un combattimento presso il fiume Jantra coi circassi. Un maggiore e un cosacco rimasero feriti, e 2 cosacchi morti. I circassi si dispersero, lasciando 10 morti.

Le perdite constatate in occasione del passaggio del Danubio avvenuto il 27 giugno ascesero a 6 ufficiali e 289 soldati morti, 398 feriti e 38 scomparsi.

Pietroburgo, 7 (*Dispaccio ufficiale*). — Il comandante in capo dell'esercito del Caucaso telegrafa, in data del 6:

La colonna di Erivan giunse felicemente nei dintorni di Igdyr per completare i viveri e le munizioni e sbloccare quindi Bajazid, la cui guarnigione russa si mantiene contro 20 battaglioni turchi e 10,000 uomini di cavalleria irregolare che circondano quella città.

Costantinopoli, 7. — Un telegramma di Muchtar pascià, in data di ieri, annunzia che l'esercito è giunto a 5 ore di distanza da Kars, che la strada di Kars è libera e che i russi si ritirarono dietro Kars.

Il granduca Michele partì per Tiflis.

Un telegramma del governatore di Erzerum dice che giovedì i russi furono scacciati da Tutch-Kilissa e Ipek.

Un telegramma di Redif pascià annunzia che martedì i russi tentarono di passare nei dintorni di Silistria sopra barche, ma che furono respinti.

Namyk pascià e Abdul Kerim pascià tengono frequenti consigli a Sciumla.

Assicurasi che i circassi e gli zibecchi irregolari saranno allontanati da Pera per soddisfare gli abitanti.

Madrid, 7. — Il Congresso discute la relazione della Commissione circa alle operazioni del Tesoro durante la repubblica.

Bukarest, 8. — Tirnova fu presa.

A Cagharlichi, presso Kustendjé, 400 circassi massacrarono 60 cristiani, ed altri cristiani nel fuggire si annegarono nel lago.

Pietroburgo, 8. — L'*Agenzia russa* dichiara priva di fondamento la notizia che, dopo un combattimento di 5 giorni presso Biela, i russi sieno stati respinti sopra Sistova.

La stessa *Agenzia* dichiara pure infondata la notizia che il

corpo del generale Tergukasoff sia stato tagliato fuori, ed assicura che la congiunzione dei diversi corpi russi non è impedita.

Pietroburgo, 8. — Il *Golos* pubblica un dispaccio di Bukarest, 7, il quale annunzia che un combattimento ebbe luogo presso Tirnova il 6 corrente. Vi presero parte due divisioni di cavalleria, due divisioni di fanteria e una brigata di cacciatori. I turchi furono circondati da tre parti. I russi s'impadronirono di Tirnova e la loro cavalleria insegue i turchi.

Erzerum, 8. — L'ala sinistra dei russi si ritirò in ordine da Utch-Kilissa sopra Ipeck, inseguita dall'ala destra dei turchi. Ad Ipeck ebbe luogo una battaglia; i russi mantennero quella posizione.

Il granduca Michele trovasi in Alexandropol, e la voce che egli ritornerà a Tiflis merita conferma.

Il bombardamento di Kars è ricominciato e continua.

Kragujevaz, 8. — L'indirizzo della Scupcina presentato al principe è una parafrasi del discorso del trono ed è completamente favorevole all'attuale gabinetto.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Tornata XIII — 13 maggio 1877.

Il segretario dà lettura di uno scritto del socio effettivo don Gian Marcello Valgimigli di Faenza, intorno alla vita di *Mengo Bianchelli filosofo e medico faentino di chiaro nome nel secolo XV e nei principii del XVI.* Egli nacque circa il 1440 di famiglia antica: professò dialettica e filosofia per più anni in Ferrara, medicina per cinquant'anni nello stato della repubblica di Firenze. In Firenze prendeva parte alle dispute teologiche e filosofiche nelle case di Lorenzo de' Medici col Ficino, con Pico della Mirandola, col Poliziano; diè moglie al figliuolo Giulio una dei Tosinghi; curò papa Giulio II in Bologna nel 1510; nel 1515 insegnava medicina in Pisa; nel 1521 viveva ancora in Faenza decorato della cittadinanza fiorentina e del titolo di conte palatino; era morto innanzi al 1525. Il ch. socio con particolarità molte di tempi e di nomi, desunte da documenti e atti pubblici faentini, illustra, corregge, amplifica le scarse notizie che del Bianchelli lasciarono o raccolsero il Flaminio, l'Urseto, il Marchesi, il Mazzucchelli, il Fabroni: dà una nota esattissima e corretta delle opere di lui a stampa e delle stampe diverse; e anche dà contezza della famiglia e dei figliuoli e discendenti di lui in Faenza.

Giosuè Carducci *segr.*

NOTIZIE DIVERSE

Nuovo vulcano in Finlandia. — I giornali finlandesi annunziano che una gran quantità di fumo sorte da una montagna situata presso il fiume Tana, e che la neve va squagliandosi in tutti quei dintorni.

Fino ad ora non era stato osservato che quella montagna fosse vulcanica; ma, dice il *Journal Officiel*, si attribuì spesso a delle forze vulcaniche il continuo movimento ascensionale delle coste del golfo di Bosnia, ed è possibile che quelle forze cerchino finalmente di aprirsi una uscita.

Un anti-malthusiano. — Il *Times* racconta che un serpente boa proveniente dall'America del Sud, e che fu comperato dal Giardino zoologico di Londra, partorì ultimamente venti serpentini, tutti vivi e robusti. I giovani boa, che sono lunghi dai 15 ai 16 pollici l'uno, non hanno peranco mangiato nulla, ma mordono tutto ciò che si trova a loro portata.

Stereotipia telegrafica. — Il *Courrier des Etats-Unis* di Nuova York annunzia nel seguente modo una interessantissima invenzione, fatta di recente a San Francisco:

Il signor Loring Pickering, uno dei redattori e proprietari dell'*Evening Bulletin* e del *Morning Call* di San Francisco, ha ottenuto un brevetto per la riproduzione istantanea in via telegrafica delle lastre stereotipe, in guisa che un'intera pagina di giornale può essere trasmessa, pronta per essere stampata, da un luogo qualunque all'altro.

Così, una pagina del *Times*, o qualsiasi foglio di stampa, potrà passare in alcuni minuti da Londra a Nuova York, sotto forma d'un *cliché* atto a stamparsi immediatamente. La sola differenza è che la riproduzione potrà giungere ingrandita o ridotta a volontà. Il processo è questo. L'intervallo delle lettere e delle linee della lastra originale è riempito con una sostanza non conduttrice dell'elettricità, rimanendo scoperta la faccia dei caratteri. Preparata così la lastra viene posta sopra un cilindro a rivoluzione rapida, che presenta successivamente delle lettere ad aghi magnetici, montati sopra un telaio. Via via che le superfici metalliche vengono toccate dagli aghi, si stabilisce la corrente, e altri aghi magnetici corrispondenti funzionano alla stazione d'arrivo. La corrente è ricevuta sopra un preparato chimico, su cui essa disegna esattamente gli stessi caratteri di quelli sui quali si è formata, e si ha in tal guisa una prova esatta che non ha altro bisogno che di essere sottoposta a un procedimento stereotipo analogo a quello usato per la foto-incisione.

Nuova Antologia. — Ecco il sommario delle materie contenute nel fascicolo VII (luglio 1877) della *Nuova Antologia*, Rivista mensuale:

Pio IX e il Papato (Ruggiero Bonghi) — L'Atta Troll di Enrico Heine (G. Chiarini) — Il Rinascimento italiano nel secolo xv (Pasquale Villari) — Spinoza e i Precursori della libertà di coscienza (Luigi Luzzatti) — Ricordi di Primavera (V. Turletti) — La Questione africana e l'Associazione internazionale di Bruxelles (G. Dalla Vedova) — Il Deprezzamento dell'Argento e il sistema monetario (Agostino Magliani) — I Teatri (Tullo Massarani) — Rassegna delle Letterature Straniere (A. De Gubernatis) — Rassegna Drammatica (Augusto Franchetti) — Rassegna Politica.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze 7 luglio 1877 (ore 16 30).

Barometro leggermente abbassato in tutta l'Italia. Pressione media 762 mill. Cielo sereno. Calma generale in terra e in mare, che è mosso soltanto dalla Spezia all'Elba e nel canale di Messina ove soffia nord-est moderato. Venti freschi di nord sul mare di Irlanda. Cielo coperto a Pola e a Vienna. Pioggia a Bregenz. Tempo bello e calmo a Pietroburgo. Dominerà ancora il bel tempo con qualche leggiero e parziale turbamento.

Firenze, 8 luglio 1877 (ore 15 15).

Cielo coperto in Liguria e a Firenze; piovoso a Moncalieri; nuvoloso in molti altri paesi della penisola; sereno in Sardegna e in Sicilia. Venti freschi del secondo quadrante e mare mosso e agitato da Genova a Civitavecchia; calma altrove. Barometro quasi stazionario, abbassato fino a 3 mm. fra Genova, Venezia e Urbino. Piogge a Pietroburgo. Cielo coperto in gran parte dell'Austria. Scirocco fresco e mare agitato a Lesina; greco fresco e mare pure agitato a Smirne. La notte scorsa greco forte e mare agitato a Venezia. Stamani pioggia a Moncalieri. I venti accennano a rinfrescare in vari punti dei mari Ligure e Tirreno. Indizi di turbamenti nell'alta e media Italia. Tempo buono altrove.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 9 luglio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	73 75	73 70	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	77 75	77 70	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	79 90	79 85	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1175 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	419 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	397 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	622 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	109 75	109 50	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 60	27 55	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	22 02	21 98	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 76 20 fine.

Prestito Blount 77 75.

Prestito Rothschild 79 90.

Il Deputato di Borsa: G. Rigacci.

Il Sindaco: A. Pieri.

Osservatorio del Collegio Romano — 7 luglio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,7	763,9	763,5	763,6
Termomet. esterno (centigrado)	24,0	31,5	31,0	25,8
Umidità relativa...	64	25	32	52
Umidità assoluta...	14,20	9,47	10,61	12,83
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0.	S. SO. 19	O. SO. 18	S. 7
Stato del cielo......	0. bello, vaporetti bassi	0. belliss.	0. magnifico	2. nebbiosetto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 32,0 C. = 25,6 R. \| Minimo = 18,8 C. = 15,0 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 8 luglio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,4	762,0	761,9	762,0
Termomet. esterno (centigrado)	27,6	31,8	30,4	25,5
Umidità relativa...	37	44	50	73
Umidità assoluta...	10,12	15,46	17,17	17,68
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 12	S. 24	S. 32	S. 12.
Stato del cielo......	0. bello, vapori	4. cirro-cumuli	5. nebbioso, afa	1. vapori leggeri

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 32,7 C. = 26,1 R. — Minimo = 20,8 C. = 16,6 R.

PREFETTURA DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA — Appalto del servizio dei trasporti di detenuti, corpi di reato e scorte per la provincia di Firenze.

Si fa pubblicamente noto che, in ordine a disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione generale delle Carceri, si procederà alle ore 10 ant. del dì 23 del corrente mese di luglio in questo ufficio avanti il signor prefetto o suo delegato al pubblico incanto col metodo dell'estinzione delle candele per l'appalto del suddetto servizio a favore del migliore offerente, alle seguenti condizioni:

1° L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi e prescrizioni di che nel relativo capitolato generale e speciale approvato dal Ministero dell'Interno li 14 settembre 1871, e visibile in questa segreteria nelle solite ore d'ufficio.

2° L'impresa avrà la durata di anni cinque a partire dal 1° gennaio 1878 e terminerà col 31 dicembre 1882.

3° L'asta verrà aperta sui prezzi normali fissati all'articolo 32 di detto capitolato, e le offerte di ribasso dovranno essere fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi stessi, e non potranno esser minori di centesimi 25 per ogni 100 lire.

4° Le offerte sott'altra forma non saranno accettate.

5° Gli aspiranti all'asta dovranno per esservi ammessi presentare un certificato di idoneità al detto appalto da rilasciarsi dal sindaco del rispettivo domicilio, con data non anteriore di mesi sei dal giorno dell'asta.

6° Dovranno pure eseguire un deposito provvisorio di lire mille in biglietti di Banca aventi corso legale a garanzia dell'offerta, che dopo l'asta verrà restituito a coloro che non risultassero aggiudicatari.

7° Il deliberatario all'atto della stipulazione del contratto d'appalto dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 7615 in denaro o con deposito di titoli del Debito Pubblico dello Stato, per un valore corrispondente, ragguagliato ai prezzi correnti di Borsa a norma dell'art. 6 del capitolato.

8° I trasporti pei quali si dovrà concludere l'appalto trovansi distinti all'art. 15 del capitolato nel modo seguente:

a) Trasporto dei detenuti coi loro effetti, e dei corpi di delitto, come all'art. 1, dal luogo di partenza, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della provincia o provincie comprese nell'avviso d'asta, infino alla prima stazione dei RR. Carabinieri delle provincie limitrofe, non che fino a quelle carceri giudiziarie o stabilimenti penali anche fuori della provincia o provincie, i quali fossero designati nel contratto.

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali Stazioni ferroviarie, Porti, luoghi d'imbarco e viceversa.

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato quando i medesimi non possono trasportarsi dai RR. Carabinieri ed insieme coi detenuti, e perciò richiedano un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli, o con bestie da soma: si considerano nell'interno dell'abitato anche quegli stabilimenti carcerari e quelle Stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori.

d) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possano portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo.

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimente si possano portare con carretto a mano od a braccia o a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra Stazione dei RR. carabinieri.

f) Trasporti di detenuti e corpi di reato da farsi con barca sui laghi o lungo il corso dei fiumi o dei canali.

9° L'ammontare dei trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale d'appalto si calcola in media nella somma approssimativa di lire 152,300.

10. Chiuso l'incanto sarà in facoltà di chiunque che sia munito del prescritto certificato d'idoneità, e che faccia simultaneamente il deposito provvisorio di lire 1000 in contanti, di presentare all'ufficio di prefettura nuova offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione nei quindici giorni successivi al detto incanto che avranno termine alle ore 10 antimeridiane del 7 agosto prossimo venturo.

11. Sull'offerta di maggior ribasso sarà tenuto l'incanto definitivo in quel giorno ed ora da destinarsi con apposito avviso.

12. Il deliberatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni dieci dal dì dell'incanto definitivo, o dal dì in cui gli sarà data notizia che nel termine utile non è stata presentata offerta di ribasso del ventesimo. Non stipulando nel termine come sopra stabilito il contratto, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del deposito interinale, e sarà tenuto al rifacimento dei danni, interessi e spese.

13. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, quelle di bollo, registro e copie sono a carico dell'appaltatore.

14. Il contratto da stipularsi sarà valido pel Governo soltanto dopo l'approvazione del Ministero dell'Interno.

Firenze, li 5 luglio 1877.

Per detto Uffizio di Prefettura
Il Segretario Delegato: T. SERMANNI.

3347

PROVINCIA DI MOLISE - COMUNE DI AGNONE

Manifesto.

Nel primo incanto ieri tenuto in Agnone l'appalto dei lavori di sistemazione della strada interna denominata Corso Vittorio Emanuele fu aggiudicato al signor Andrea di Fallio, che presentò ribasso di lire 5 25 sopra ogni cento lire del prezzo di estimo. Si possono produrre offerte di altro ribasso non inferiori al ventesimo fino alle ore 12 meridiane del giorno venti andante mese.

Agnone, 4 luglio 1877.

Il Sindaco: FRANCESCO SABELLI.

3356

Provincia di Vicenza — Distretto di Asiago 3336

GIUNTA MUNICIPALE DI ROTZO

AVVISO.

In seguito a superiore autorizzazione dovendosi devenire all'appalto degli oggetti sotto descritti per conto del comune di Rotzo, si prevengono gli aspiranti che nel giorno di martedì 24 luglio 1877, alle ore 9 antim., sarà aperta l'asta nel locale d'ufficio della Giunta municipale, sul dato regolatore sotto indicato, per la delibera degli oggetti stessi all'ultimo miglior offerente, salvo l'esperimento dei fatali e la superiore sanzione.

Il capitolato e gli atti relativi sono ostensibili presso l'ufficio comunale.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non previo il deposito di lire 10 per cento a garanzia dell'offerta, e per le spese, il quale sarà restituito alla parte dopo prestata la fidejussione e stipulato il contratto, meno la quota impiegata nelle spese.

L'asta seguirà colle norme del regolamento 4 settembre 1870, ed a candela vergine.

Il tempo utile per migliorare l'offerta (fatali) resta fissato a giorni 15 dalla avvenuta aggiudicazione provvisoria, ed andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 9 agosto p. v.

Dall'Ufficio municipale, Rotzo, li 28 giugno 1877.

Per il Sindaco assente — *L'Assessore delegato*: FONTANA.
Il Segretario: DAL CORTIVO.

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DA DELIBERARSI.
Vendita di N. 16 lotti di legname da commercio.

DENOMINAZIONE del lotto	DENOMINAZIONE del bosco	Numero delle piante per ogni lotto	Presuntivo prodotto in taglie	Dato d'asta per ogni taglia		Deposito a cauzione dell'offerta	
I	Trughele agli Arzeri	196	200	11	»	220	»
II	Busa degli Arzeri	272	200	11	15	223	»
III	Arzeri delle Ortiche	2 4	210	11	15	234	»
IV	Camporosà al Solivo	135	220	12	»	264	»
V	Poste Vecchie	116	200	12	»	240	»
VI	Posellaro alle Fratte	175	230	13	»	299	»
VII	Fratte di Posellaro	141	230	13	»	299	»
VIII	Trughele al Brendolise	115	200	13	»	260	»
IX	Trughele idem	144	250	13	»	325	»
X	Fratte di Campolongo	159	260	13	»	338	»
XI	Campovecchio alla Cusa	250	240	13	»	312	»
XII	Campolongo	118	50	14	»	70	»
XIII	Campovecchio	142	70	14	»	98	»
XIV	Longalaita	267	300	11	»	330	»
XV	Idem Sotto il Traverso	147	200	11	»	220	»
XVI	Idem idem idem	195	200	11	»	220	»

Rate di pagamento:
1ª il 10 giugno, 2ª il 10 settembre, 3ª il 10 dicembre 1878.

REGIA PREFETTURA DI PISA

Avviso d'Asta.

Col giorno 31 dicembre del corrente anno ha termine per questa provincia l'appalto dei trasporti di detenuti, corpi di reato e scorte, ed interessando di rinnovarlo a tempo si avvisa il pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 23 corrente luglio nel locale di questa prefettura ed innanzi al R. prefetto o chi per esso sarà proceduto all'incanto per un tale appalto alle seguenti condizioni:

1. L'appalto sarà duraturo per anni cinque a datare dal 1° gennaio 1878 e terminerà il 31 dicembre 1882.

2. L'asta sarà aperta sulla base dei prezzi normali fissati nell'articolo 32 dei capitoli, e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sulla spesa dei trasporti. Non si potranno però fare offerte di ribasso minori di centesimi 25 per ogni lire 100.

3. L'asta sarà tenuta ad estinzione di candela.

4. Gli aspiranti all'asta dovranno fare un deposito di lire 1000, in biglietti di Banca od in numerario.

5. L'aggiudicatario nell'atto della stipulazione del contratto dovrà dare una cauzione definitiva di lire 2515 mediante deposito di danaro o di titoli del Debito pubblico dello Stato, ai prezzi correnti.

Avvertesi per norma dei concorrenti all'incanto che la spesa dei trasporti durante il quinquennio potrà ascendere approssimativamente a lire 50,300.

Gli atti relativi a questo appalto sono visibili a chiunque presso questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese inerenti all'appalto, quote dei capitoli d'oneri, contratto, registro, bolli, ecc., nessuna esclusa nè eccettuata, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Pisa, 4 luglio 1877.

Il Segretario Delegato: A. RUMIERI.

3333

BANCA ROMANA. Situazione al 30 del mese di Giugno 1877

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Parziali		Totale
Cassa e riserva				L. 16,970,850 93
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 34,303,824 76	38,643,993 31	
	id. maggiore di 3 mesi	„ 4,340,168 55		„ 38,643,993 31
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „	„	
Anticipazioni				„ 2,579,595 65
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 4,469,017 91		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ 2,050,007 59		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ 101,318 10		„ 6,620,343 60
	Effetti ricevuti all'incasso	„ „		
Crediti				„ 2,979,150 „
Sofferenze				„ 826,907 95
Depositi				„ 5,915,145 „
Partite varie				„ 8,262,087 60
			Totale	L. 82,798,074 04
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 819,988 04
			Totale generale	L. 83,618,062 08

PASSIVO.

Voce	Totale
Capitale	L. 15,000,000 „
Massa di rispetto	„ 2,636,178 88
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	„ 41,909,459 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 1,939,881 23
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 10,561,406 68
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 5,915,145 „
Partite varie	„ 4,265,080 78
Totale	L. 82,227,151 57
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 1,390,910 51
Totale generale	L. 83,618,062 08

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 30 del mese di giugno 1877 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	135,698	6,784,900 „	
da L. 100	54,172	5,417,200 „	
da L. 200	9,756	1,951,200 „	L. 38,558,800 „
da L. 500	17,475	8,737,500 „	
da L. 1000	15,668	15,668,000 „	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			„ 3,350,659 „
		Circolazione	L. 41,909,459 „

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . . . L. 41,909,459 00 è di uno a 2 793

Il rapporto fra la riserva L. 16,913,800 93 { la circolazione L. 41,909,459 00; e gli altri debiti a vista „ 1,939,881 23 } L. 43,849,340 23 è di uno a 2 592

Prezzo corrente delle azioni	L. 1195 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 „
Bronzo	„ 3,100 93
Biglietti consorziali	„ 6,910,700 „
Biglietti d'altri istituti di emissione	„ 57,050 „
Totale	L. 16,970,850 93

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ 6 0/0
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	„ „
Sui conti correnti passivi	„ 2 1/2 0/0

Roma, 5 luglio 1877.

IL GOVERNATORE
G. GUERRINI.

3330

Per il Capo Contabile
P. Servetti.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORR. di Roma.

Ad istanza del signor Ricchi Quarti Vincenzo, domiciliato elettivamente presso il procuratore Pietro Ciavela, via del Caravita, n. 5,

Io Reggiani Pietro, usciere presso l'intestato tribunale, ho citato il signor De Pedys Niccola, d'incognito domicilio, residenza e dimora, ed a forma dell'art. 141 Codice procedura civile, non che il signor Pietro Tomassini gestore della Ditta Marignoli Tomassini, a comparire innanzi questo tribunale civile, sez. V, nell'udienza del 17 corrente luglio, per sentir surrogare l'istante, a termini dell'art. 575 Codice citato, alla menzionata Ditta Marignoli Tomassini agli atti di vendita degli stabili posti in Roma, via Lungara, nn. 170 e 171, e vicolo Riari numeri 74 e 75, in danno del citato De Pedys, e nell'interesse della massa dei creditori.

Roma, 7 luglio 1877.

3355 Pietro Reggiani usciere.

NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Casale Monferrato pronunciò il dì 7 giugno 1877, in camera di consiglio, decreto del seguente tenore:

Dichiara che eredi di Ferraris Luigia fu Luigi vedova di Boccalatte Giovanni sono, per un quinto per ciascuno, Lorenzo Ferraris fu Luigi, domiciliato a Conzano - Carolina Ferraris fu Luigi moglie a Vincenzo Gatti fu Luigi, domiciliata a Mirabello - Giovanni Accatino di Luigi, domiciliato a Camagna - Sabina Sisto fu Vincenzo moglie di Luigi Rogna, domiciliata a Mirabello, e per l'altro quinto in parte uguali li Giuseppe, Luigia moglie di Bassignana Luigi e Marianna fratello e sorelle del vivente Pietro Cantamessa, domiciliati in Conzano - Li Lorenzo e Carolina moglie Gatti fratello e sorella della Luigia Ferraris; e gli altri figli e rappresentanti di predefunte sorelle Clara, Rosa e Livia.

Autorizza conseguentemente la Cassa dei depositi e prestiti a restituire al Pietro Cantamessa, qual padre e rappresentante della minorenne sua figlia Marianna, e agli altri eredi suindicati della Ferraris Luigia: 1° La somma di lire centoventuna e centesimi ottanta di cui nella polizza 233 di deposito, fatto nell'Intendenza di finanza di Cuneo il 5 maggio 1877, intestata alla Ferraris Luigia fu Luigi vedova Boccalatte, domiciliata in Torino; 2° Il certificato di rendita nominativa per lire centosettanta, col numero d'iscrizione 45,413, saggio cinque per cento, capitale 3400, con decorrenza dell'interesse dal 1° gennaio 1877, risultante da polizza di deposito presso quell'Intendenza n. 108, in data 8 maggio 1877; 3° Le cartelle al portatore, di cui nella polizza della stessa Intendenza n. 107, in data 8 maggio predetto, del consolidato italiano cinque per cento con godimento dal 1° gennaio 1877, cioè una di lire 5 di rendita, di n. d'iscrizione 050,166, sei della rendita di lire 10 caduna, di n. d'iscrizione 164,105, 179,636, 284,538, 240,740, 040,714 179,637, ed una della rendita di lire 50, di n. d'iscrizione 0479,245.

Casale, 10 giugno 1877.

2883 Giordano proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

In base degli articoli 17, 39, 137 della legge notarile 25 luglio 1875, il sottoscritto ha presentata alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Venezia la domanda che la cauzione pel di lui esercizio notarile costituita da cartelle del Prestito Lombardo Veneto di creazione 14 maggio 1859 per la rendita di lire 134 52, esistenti presso la Cassa dei depositi e dei prestiti giusta la polizza n. 9287, sia ridotta a lire 100.

Venezia, 30 giugno 1877.

3380 Giov. D. Perovich fu Giuseppe.

CITTÀ DI TORINO

(2ª *pubblicazione*).

Il Consiglio comunale di questa città approvava con sua deliberazione del 30 aprile ultimo scorso un nuovo organico per l'uffizio d'arte municipale col quale sono creati fra altri due posti di ingegnere di 3ª classe coll'annuo stipendio di lire 1500, da conferirsi a concorso per titoli fra tutti gli ingegneri laureati nel Regno che vi aspirino. Il sottoscritto ad esecuzione di tal deliberato lo rende di pubblica ragione ed invita tutti coloro che credano aver titolo sufficiente a concorrere ad uno dei suddetti posti a presentare le loro carte a questa segreteria, uffizio primo, gabinetto del sindaco, entro tutto il giorno 20 luglio prossimo.

Le condizioni per l'ammessione al concorso sono:

1º Esser regnicolo;

2º Goder dei diritti civili;

3º Esser dotato di sanità e robustezza sufficienti pel servizio attivo, comprovate da dichiara medica debitamente legalizzata;

4º Aver ottenuto la laurea di ingegnere civile in una delle scuole d'applicazione per gli ingegneri esistenti nello Stato.

3349 *Il Sindaco:* F. RIGNON.

STRADE FERRATE ROMANE

Avviso per fornitura di legna da ardere.

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere all'acquisto di metri cubi seimila (6000) legna da ardere di leccio, quercia e cerro per uso delle locomotive, apre una gara a schede segrete fra coloro che intendessero concorrere a questa fornitura.

Il capitolato contenente tutte le condizioni che devono regolare questo accollo trovasi visibile alla Direzione Generale in Firenze, piazza vecchia Santa Maria Novella, nº 7, e nelle principali stazioni della 1ª e 2ª sezione di queste Ferrovie.

Le offerte, ben suggellate, dovranno pervenire, con lettera di accompagnamento, alla Direzione Generale in Firenze, non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 21 luglio 1877.

Sulla busta, contenente l'offerta, dovrà esservi l'indicazione esterna:

Offerta Legna da ardere.

Saranno ritenute per nulle quelle offerte che conterranno condizioni diverse da quelle descritte nel relativo capitolato.

La concessione definitiva di questa fornitura sarà subordinata alla sanzione governativa.

L'Amministrazione però intende rimanere perfettamente libera nella scelta delle offerte e si riserva il diritto di non accettarne alcuna qualora non le riconosca di sua convenienza.

Firenze, 3 luglio 1877.

3353 LA DIREZIONE GENERALE.

ESTRATTO DI DOMANDA
per svincolo di cauzione notarile.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto dott. Marini Antonio, già notaio in Civitanova-Marche, circondario di Macerata, avendo cessato dal suo esercizio fin dal 1872 per avere assunto la carica di pretore, ha presentato istanza nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Macerata per lo svincolo della cauzione da esso prestata con ipoteca sopra una casa posta in Civitanova, contrada Sant'Angelo.

Il che si reca a pubblica notizia per gli effetti dell'articolo 38 della legge sul notariato 25 luglio 1875, n. 2786.

Monterubbiano, 24 giugno 1877.

3203 A. MARINI.

FALLIMENTO
della Ditta **F. Pericoli e Comp.** *di Roma.*

Si avvertono i creditori tutti di detto fallimento di rimettere i loro titoli di credito, accompagnati dalla relativa nota, ai sindaci definitivi signori Turati Luigi, presso la Banca Nazionale, sede di Roma, Avv. Canegallo Giovanni, in via del Teatro Valle, 71, e Alberti Carlo, via Gregoriana, 5, se non preferiscono di presentarli nella cancelleria del tribunale di commercio in via Apollinare, n. 8.

Si avvertono inoltre che il giudice delegato signor Silvestri Francesco ha fissato il giorno ventisei andante luglio, alle ore 11 antimeridiane, nella camera di consiglio di detto tribunale, per dar cominciamento alla verifica dei crediti.

Roma, 6 luglio 1877.

3360 Il vicecanc. O. GIORDANO.

AVVISO. 3080

(3ª *pubblicazione*)

Si ricerca dal ricevitore dell'Ufficio speciale dell'Asse ecclesiastico in Viterbo un commesso gerente esperto e pratico nel relativo ramo di servizio.

Per le condizioni rivolgersi al ricevitore od anche alla Direzione del *Monitore degli Impiegati*, via Silvio Pellico, n. 8, in Milano.

FALLIMENTO
di Fracassini Serafini Ignazio.

Si rende noto che il giudice delegato al detto fallimento, signor avvocato Gauttieri, con sua ordinanza del 4 andante mese di luglio ha convocato i creditori del fallimento stesso, i crediti dei quali sono stati ammessi e confermati con giuramento, per il giorno ventotto del detto mese, alle ore 12 meridiane, nella camera di consiglio del tribunale di commercio di Roma onde deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 5 luglio 1877.

3358 Il vicecanc. O. GIORDANO.

FALLIMENTO
di **Fracassini Serafini Pietro.**

Con ordinanza del giudice sig. avvocato Gauttieri, delegato agli atti del detto fallimento, è stato fissato il giorno 28 andante luglio alle ore 11 ant. nella camera di consiglio del tribunale di commercio di Roma, posto in via Apollinare, n. 8, onde comparire i creditori, per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 5 luglio 1877.

3359 O. GIORDANO vicecanc.

N. 146.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti tenutisi il 3 luglio corrente essendo riusciti deserti, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di venerdì 27 luglio corr., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Potenza avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del secondo tronco della strada provinciale di 2ª serie da Potenza per Palazzo San Gervasio verso Spinazzola, compreso fra la Fiumarella e Banzi in provincia di Potenza, della lunghezza di metri 11,147, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 132,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 4 maggio 1873, ed articolo addizionale delli 7 giugno 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Potenza.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro anni tre successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dalla autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2º Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 8000.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al corso di Borsa nel giorno di deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 5 luglio 1877.

Per detto Ministero

3318 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

MUNICIPIO DI VERONA

AVVISO.

L'appalto dei lavori di riduzione del fabbricato ex-caserma S. Eufemia ad uso delle scuole tecniche Regia e comunale venne, in seguito all'incanto oggi esperito, aggiudicato in via provvisoria con un ribasso di lire 3150 sul prezzo assoluto (*forfait*) prestabilito di lire 66,911 56.

Le eventuali offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, potranno essere presentate al protocollo municipale fino alle ore 3 pom. del giorno 17 corrente corredate dai documenti di idoneità e moralità a sensi di legge, ed accompagnate dal deposito di lire 7000 in valuta legale od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore di Borsa, oppure in obbligazione del prestito di questo comune al valore nominale, oltre a lire 600 in valuta legale per le spese relative agli atti d'appalto, come è prescritto nell'avviso d'asta.

Il progetto del lavoro ed il relativo capitolato, dai quali è regolato l'appalto, potranno essere da chiunque ispezionati presso la segreteria municipale durante l'orario d'ufficio.

Verona, il 2 luglio 1877.

3368 *Il Sindaco:* G. CAMUZZONI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

La Commissione dei creditori cessionari del dottor Francesco Cortelazis, cessato notaio in Udine, rende pubblicamente noto, per le eventuali opposizioni, che in relazione all'art. 38 della legge notarile ha insinuato presso la cancelleria del tribunale di Udine domanda di svincolo del deposito dal detto Cortelazis fatto per cauzione dell'esercizio del notariato.

Udine, . . . giugno 1877.

Il membro della Commissione
CARLO BRAIDA.

3174

CAMERA DEI DEPUTATI (UFFICIO DI QUESTURA)

Avviso d'Asta.

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione di una tettoia metallica nell'orto della Missione, della superficie di metri quadri 1033 55, *per la presunta somma di lire* 51,691 90.

Il concorso è indetto fra costruttori proprietari di stabilimenti meccanici esistenti in Italia nei quali siano state costrutte tettoie metalliche dell'importanza di quella di cui è parola.

L'appalto avrà luogo nell'ufficio di questura della Camera il giorno 16 del corrente mese, a ore 10 ant., col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto a metro quadro sul prezzo di perizia.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso dovranno:

1° Provare con certificati di avere eseguito o di eseguire lavori simili a quello di cui sopra, non che l'esistenza di uno stabilimento meccanico di sua proprietà nel Regno d'Italia.

2° Depositare nella Cassa della Camera lire 5000 a garanzia dell'asta, in numerario o in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa del giorno precedente.

Il progetto, perizia e quaderno d'oneri che servono di base all'appalto in parola sono ostensibili nell'ufficio tecnico della Camera dei Deputati. 3369

SOCIETÀ ANONIMA DELLE MINIERE DI FERRO DI STAZZEMA

(2ª *pubblicazione*)

È intimata l'Adunanza generale ordinaria degli azionisti per il dì 10 del prossimo agosto, alle ore 10, in una sala dell'albergo dei Tre Mori: piazza Petronilla n. 1, in Siena.

Ordine del giorno:

1. Conferimento di carichi vacanti.
2. Comunicazioni del Consiglio e deliberazione circa le spese e finanze sociali.
3. Proposta di vendita del luogo detto *Isolotto*, staccato dalla miniera ed inservibile alla Società, e deliberazione relativa.
4. Proposta d'affitto della miniera per due anni con facoltà nell'affittuario di prendere l'enfiteusi dentro quel termine a condizioni da stabilirsi anticipatamente, e deliberazione relativa.

La dispensa dei biglietti per intervenire all'Adunanza si farà il dì 9 agosto nel suddetto albergo, dalle ore 10 antim. alle ore 3 pom.

Siena, 1° luglio 1877.

3335 *Per il Consiglio:* Avv. ETTORE TOCI segretario.

(3ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
(Direzione Generale)

AVVISO.

In seguito alla deliberazione presa dal Consiglio superiore nella sua tornata del 20 corrente, il giorno 28 del p. v. luglio avrà luogo in Torino la solita annuale assemblea generale degli azionisti, la di cui riunione fu stabilita per il mezzogiorno, nel palazzo della Banca, sito in via dell'Arsenale, n. 8.

La convocazione di tale assemblea ha per iscopo, giusta l'art. 51 degli statuti di questa Banca, la rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della Sede di Torino.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Roma, 23 giugno 1877. 3105

COMUNE DI BENEVENTO

2° AVVISO D'ASTA.

Non avendo avuto effetto nel giorno 5 del volgente l'esperimento d'asta per l'appalto dei lavori a farsi nel locale San Domenico onde ridurlo a palazzo di giustizia, per la preventiva spesa di lire novantamila, salvo le offerte in ribasso, s'invita il pubblico a concorrere alla gara che avrà luogo in questa residenza municipale, sotto la presidenza del sindaco o chi per esso, nel giorno di sabato 14 volgente, stante la decretata abbreviazione dei termini.

1° L'asta sarà tenuta per accensione di candela.

2° I lavori dovranno compiersi nel termine di un anno decorribile dal giorno della consegna.

3° Gli aspiranti dovranno esibire i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni di regola e depositare nella Cassa comunale lire duemila a garanzia dell'asta, e presso il sottoscritto lire mille per le spese inerenti.

4° Il tempo utile a presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione provvisoria scade a mezzodì del giorno di sabato 21 stante mese.

5° Le spese d'asta e quelle che occorrono pel conseguente contratto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Il piano di esecuzione ed il capitolato sono visibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle 3 pom di ciascun giorno.

Dato a Benevento, li 6 luglio 1877.

Visto — *Il Sindaco:* G. MANCIOTTI.

3345 *Il Segretario comunale:* G. MUTARELLI.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI VENEZIA 1869

XXXIVª ESTRAZIONE

3296

Serie estratte:

13683 13412 931 5055 14545 12014 4397 15142
14607 13381 2573 2765 10983 8464 13173 14477
5366 13813 11026 8501 2228 9237

Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio
13381	5	100,000	2765	13	100	2573	7	50	14545	19	50
15142	22	2,000	2228	23	100	2573	16	50	15142	24	50
2573	15	400	15142	15	100	15142	4	50	13412	21	50
13412	12	400	15142	10	100	5366	1	50	15142	18	50
9237	11	400	15142	18	100	15142	21	50	5366	12	50
8501	5	100	15142	13	50	2573	4	50	14545	23	50
12014	14	100	15142	19	50	15142	23	50	14607	22	50
2228	1	100	13683	23	50	14545	2	50	13683	10	50
11026	6	100	12014	10	50	14607	19	50	13173	10	50
14545	13	100	5366	22	50	8501	21	50	13683	25	50

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 22 serie come sopra estratte sono rimborsabili con italiane lire 30.

Il rimborso si fa a datare dal 1° novembre 1877:

a VENEZIA, alla Cassa municipale,
a MILANO, da Figli Weill-Schott e C.,
a FIRENZE, da F. Wagnière e C.,
a PARIGI, da Kohn Reinach e C.,
a BRUXELLES, da Jaques Errera Oppenheim,
a FRANCOFORTE, da A. Reinach,
a BERLINO, da Jos. Goldschmidt e C.

Le prossime estrazioni avranno luogo il 30 settembre e 31 dicembre 1877.

Dal Municipio di Venezia, li 30 giugno 1877.

Il Segretario Generale P. PAVAN. — *L'Assessore* A. ROSA. — *Il Sindaco ff.* FRANCESCO conte DONÀ.

Serie estratte nelle precedenti estrazioni:

83 159 161 207 251 286 333 341 350 374 468
494 511 678 744 790 799 929 936 940 944 967
1006 1016 1030 1065 1094 1103 1128 1162 1182 1229 1230
1265 1267 1286 1364 1381 1439 1466 1497 1500 1522 1525
1554 1629 1659 1661 1700 1715 1774 1786 1791 1797 1807
1810 1812 1819 1829 1882 1910 2005 2097 2109 2148 2151
2230 2251 2313 2328 2402 2452 2469 2475 2503 2590 2610
2627 2667 2803 2862 2879 2887 2921 2944 3010 3042 3060
3068 3094 3115 3155 3243 3276 3366 3382 3409 3441 3446
3449 3539 3549 3552 3598 3600 3643 3654 3733 3740 3831
3851 3907 3951 4030 4037 4135 4156 4160 4163 4259 4261
4266 4343 4409 4413 4421 4454 4458 4589 4605 4687 4688
4706 4709 4744 4752 4790 4809 4841 4859 4891 4900 4901
4991 5013 5135 5141 5153 5168 5170 5202 5322 5357 5358
5411 5524 5576 5595 5605 5639 5709 5713 5747 5755 5798
5809 5826 5831 5875 5877 5936 5955 5966 5985 6015 6043
6105 6163 6166 6176 6184 6188 6201 6229 6232 6278 6328
6333 6354 6375 6407 6444 6510 6539 6563 6597 6615 6641
6666 6722 6758 6798 6861 6967 7005 7030 7043 7064 7143
7229 7233 7261 7406 7410 7504 7530 7531 7614 7638 7655
7662 7711 7734 7753 7785 7874 7980 8010 8040 8076 8085
8097 8113 8169 8185 8200 8206 8250 8425 8431 8433 8482
8532 8547 8568 8575 8579 8670 8673 8679 8682 8684 8751
8789 8793 8800 8867 8905 8925 8926 8962 9057 9069 9090
9106 9179 9273 9293 9296 9308 9368 9384 9436 9440 9447
9466 9484 9533 9624 9631 9678 9716 9749 9868 9794 9930
9993 10084 10144 10149 10162 10223 10231 10236 10238 10248 10254
10287 10311 10368 10407 10426 10450 10458 10472 10497 10533 10551
10613 10720 10754 10756 10817 10840 10861 10963 10964 11003 11012
11045 11056 11066 11079 11116 11125 11144 11208 11243 11287 11307
11360 11373 11452 11478 11488 11504 11547 11594 11638 11688 11746
11747 11759 11826 11848 11898 11903 12112 12205 12257 12335 12403
12508 12524 12607 12622 12627 12634 12680 12703 12739 12751 12763
12769 12764 12821 12858 12908 12947 13000 13016 13080 13107 13157
13196 13210 13217 13388 13403 13408 13434 13437 13444 13482 13526
13531 13562 13577 13648 13667 13707 13740 13744 13763 13824 13831
13870 13924 13953 13981 14015 14017 14041 14077 14109 14174 14130
14141 14186 14267 14296 14287 14308 14336 14371 14459 14475 14517
14540 14551 14567 14603 14606 14711 14730 14748 14770 14909 14918
14975 15026 15106 15131 15248 15253 15388 15415 15416 15418 15478
15519 15520 15556 15577

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA